



## TRIBUNALE DI PESCARA

RITO MONOCRATICO

(artt. 50 ter, 281 quinquies c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara, **Dott. Marco Bortone**, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile n° **4756** del R.G.A.C.C. dell'anno **2004** vertente

### TRA

**[REDACTED]**, in persona dell'amministratore unico pro tempore **[REDACTED]**, elettivamente domiciliati in Pescara, Via dei Marrucini n. 21, presso lo studio dell'avv. Emanuele Argento, che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

### ATTORI

### CONTRO

**Banca Intesa S.p.a.**, in persona del procuratore dott.ssa **[REDACTED]**, con sede in Milano ed elettivamente domiciliata in Pescara, **[REDACTED]** presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]**, che la rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

## CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 28-3-2014.

### FATTO E DIRITTO

Con sentenza non definitiva in data 2-7-2013 resa tra le parti, pronunciando sulle domande ed eccezioni di queste, il decidente, disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto di ripetizione di indebito azionato dall'attrice, ha dichiarato l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla convenuta sui rapporti di conto corrente oggetto di causa, a danno della correntista, in punto di interessi ultralegali, anatocismo, spese e valute; è stata disposta un'integrazione correttiva della c.t.u. contabile già espletata, laddove questa aveva proceduto, nel ricalcolare il saldo dei conti correnti (di corrispondenza ordinari n. [REDACTED] e n. [REDACTED]; conti collegati sovvenzioni o salvo buon fine n. [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED] e n. [REDACTED]), ad applicare il meccanismo di etero-integrazione dei tassi d'interesse introdotto dalla Legge 154/92 a far data dalla sua entrata in vigore, in luogo del tasso legale pro tempore, nonché, in tema di usurarietà dei tassi effettivi globali d'interesse, non aveva considerato che effettivamente non poteva porsi un problema di usura, giacché i rapporti in esame risalgono ad epoca anteriore alla prima rilevazione trimestrale ministeriale (D.M. 22-3-1997) dei cosiddetti tassi-soglia di cui alla L.108/96 e si era riscontrata la mancanza nel corso degli stessi di nuove pattuizioni negoziali scritte tra le parti, sopravvenute alla data di "messa a regime" della legge citata.

Effettuata la nuova c.t.u., come da ordinanza contestuale alla sentenza non definitiva, il dott. [REDACTED], sulla base dei propri precedenti elaborati, utilizzando unicamente il tasso legale vigente tempo per tempo e non considerando l'usurarietà dei tassi effettivi globali d'interesse per tutta la durata dei rapporti, dunque attenendosi al nuovo incarico affidatogli, ha ricalcolato i saldi finali in € 7.380,49 a debito dell'attrice alla data del 3-9-2002, a fronte di un saldo pari a 0, per il conto corrente contraddistinto dal n. 40115, con i conti collegati n.

██████████ e n. ██████████ (per quest'ultimo non può operarsi, in difetto di diverse emergenze documentali, l'azzeramento del saldo debitore alla data del 31-12-1986, e dunque, come per l'altro conto collegato, tale saldo deve essere addebitato sul conto principale con gli interessi passivi ricalcolati in € 3.255,39), ed in € 79.330,74 a credito dell'attrice alla data del 31-12-2003, a fronte di un saldo negativo pari ad € 3.558,98, per quello contraddistinto dal n. ██████████, quanto ai conti salvo buon fine contraddistinti dal n. ██████████ e dal n. ██████████, con saldi finali pari a 0 alle date del 30-6-2003 e del 19-12-2002, il c.t.u. non ha potuto rilevare, in mancanza della necessaria documentazione, la loro incidenza su alcuno dei conti appena menzionati, concludendo dovendo dunque presumersi essersi trattato di meri conti di transito, con i relativi oneri assorbiti nei conti ordinari di riferimento (indifferente dunque il ricalcolo dei saldi a debito rispettivamente di € 312,62 ed € 30.405,46); non ha infine il c.t.u. preso in considerazione il conto n. ██████████, acceso il 14-7-2003 ed azzerato il 31-12-2003, le pochissime movimentazioni presenti dovendo riferirsi esclusivamente a spese addebitate per imposta di bollo.

Ordunque, come sopra evidenziatasi l'unica differenza a credito della società attrice rispetto ai saldi contabilizzati dalla convenuta, in applicazione delle norme sull'indebito oggettivo (art. 2033 e ss. c.c.), va accolta la domanda dell'attrice di ripetizione del solo suddetto importo di € 79.330,74 nei confronti della banca convenuta.

Quanto alla decorrenza degli interessi legali non sono emersi elementi tali da escludere la buona fede iniziale della convenuta (buona fede che, come è noto, si presume ex art. 1147 c.c.; è del resto noto il mutamento iniziatosi a delineare alla fine degli '90 nell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in tema di anatocismo bancario).

Per tale ragione, in ossequio al disposto dell'art. 2033 c.c., gli interessi legali sulla somma da corrispondere devono essere computati dalla data di notifica dell'atto di citazione (cfr.: Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2005, n. 4745; conforme Cass. III, 28 gennaio 2004, n. 1581, secondo la quale "in parziale deroga rispetto a quanto previsto sia dall'art. 1282 che dall'art. 1224 c.c., il debito dell'accipiens, pur avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, non produce interessi a partire dal momento del pagamento, a meno che l'accipiens non sia in mala fede, e non è sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, ma è necessario a questo scopo la proposizione di un'apposita domanda

giudiziale”).

L'attrice ha però rivendicato di aver diritto al risarcimento del maggior danno subito per effetto del ritardato adempimento (art. 1224 c. 2 c.c.).

Quanto all'onere della prova ed alle modalità risarcitorie del maggior danno da ritardato adempimento, va segnalato che la giurisprudenza della Suprema Corte si è attestata sulla necessità che il creditore dimostri l'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, pur essendo utilizzabile ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità d'impiego del denaro coerenti con tali elementi (cfr.: Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 1997, n. 9660).

Più di recente la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 19499 del 16 luglio 2008), ha fissato il principio per cui “nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale” (conformi: Cass., Sez. Lav., 24 febbraio 2009, n. 4402; Cass. V, 31 luglio 2009, n. 17813; Cass. III, 28 settembre 2009, n. 20753; Cass. II, 24 maggio 2010, n. 12609).

Nel caso di specie, non essendo stata fornita la prova puntuale del pregiudizio sofferto secondo l'insegnamento appena riportato, il risarcimento invocato può dunque essere

conseguito attraverso l'applicazione dell'eventuale superiore saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato, con scadenza non superiore a dodici mesi, rispetto al saggio degli interessi legali.

Le spese seguono la soccombenza, secondo liquidazione come da dispositivo, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ed a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 10 marzo 2014, in G.U. del 2-4-2014 n. 77 (con riguardo alla somma attribuita piuttosto che a quella domandata, scaglione di valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00; fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale: valori medi).

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dalla [REDACTED] e [REDACTED] S.a.s., in persona dell'amministratore unico pro tempore [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], attori, contro la Banca Intesa S.p.a., in persona del procuratore dott.ssa [REDACTED] convenuta, contrariis reiectis, così provvede:

- condanna la convenuta al pagamento in favore della [REDACTED] S.a.s., azzerato il conto n. [REDACTED], della somma di € 79.330,74, oltre interessi al tasso legale ovvero al tasso, se superiore, di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, dalla domanda al saldo;
- respinge nel resto la domanda;
- condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 13.849,04, di cui € 419,04 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.;
- pone in via definitiva a carico della convenuta le spese di c.t.u. già liquidate.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Pescara, 20-6-2014

Il Giudice  
Dott. Marco Bortone